



ORIGINALE

COMUNE DI CASTEGGIO

Provincia di Pavia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 53 Reg. delib.
del **04/05/2021**

OGGETTO: DETERMINAZIONE ACCONTO E SCADENZE TASSA RIFIUTI PER LE UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2021..

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, addì **QUATTRO** del mese di **MAGGIO** alle ore **17:00** nella sede comunale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano.

		<i>Presenti</i>
<i>Sindaco</i>	<i>VIGO Lorenzo</i>	<i>SI</i>
<i>Assessore</i>	<i>MUSSI Andrea</i>	<i>NO</i>
<i>Assessore</i>	<i>RAFFINETTI Anna</i>	<i>NO</i>
<i>Assessore</i>	<i>GUERCI Milena</i>	<i>SI</i>
<i>Assessore</i>	<i>TAGLIANI Andrea</i>	<i>SI</i>

Partecipa il Segretario comunale **Roberto Bariani**.

Il Sig. **Dr. VIGO Lorenzo - Sindaco** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

DETERMINAZIONE ACCONTO E SCADENZE TASSA RIFIUTI PER LE UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 151 del TUEL (d.lgs. 267/2000) individua la programmazione come principio generale che guida la gestione e stabilisce che il bilancio di previsione debba essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- l'art. 172, comma 1, lettera c) dello stesso TUEL prevede che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI) costituiscono allegato obbligatorio al bilancio;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 1, comma 683, della legge 147/2013 prevede che *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle vigenti in materia (...)"*;
- l'art. 30, comma 5 del D.L. n. 41 del 22/03/2021 (Decreto Sostegni) prevede che *"Limitatamente all'anno 2021... i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI...sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati."*
- il D.lgs 116 del 03.09.2020 di attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio."

Ricordato che a decorrere dall'anno 2018 ha trovato applicazione il comma 653 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "nella determinazione dei costi" del servizio rifiuti "il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard". Il costo del servizio rifiuti deve essere interamente finanziato dal relativo prelievo, la tassa sui rifiuti (TARI), istituita con la stessa legge n. 147 del 2013, che può essere declinata anche in termini di tariffa corrispettiva ai sensi dell'art. 1, comma 668 della legge medesima.

Dato atto che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con Delibera 31/10/2019 443/2019/R/rif, ha definito i criteri di calcolo e riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR). Il nuovo Metodo prevede l'uso del fabbisogno standard di cui all'art. 1, comma 653, della legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare allo scopo

dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie (Art. 16);

Con tale nuova disposizione l'Autorità prevede il seguente percorso:

- a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- b) l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;
- d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b).

Richiamata la circolare del Ministero della Transizione Ecologica del 12.04.2021 R.U. 37259, con la quale viene chiarito che l'utente produttore di rifiuti non domestici è tenuto a comunicare formalmente all'ente gestore, ovvero al comune di appartenenza, la scelta di avvalersi o meno del servizio pubblico di raccolta fornendo la dovuta comunicazione entro il 31 maggio di ciascun anno;

Vista la necessità dell'Ente, per una sana gestione economica-finanziaria del Bilancio 2021/2023, di procedere all'emissione di un acconto TARI anno 2021 per le sole utenze domestiche, in quanto per quelle non domestiche non risulta ancora possibile determinare quale di esse sia possibile assoggettare alla tassazione;

Dato atto che l'art. 13 comma 15 ter del DL 201/11 prevede che le rate con scadenza fissata prima del 1° dicembre sono calcolate sulla base degli atti applicabili l'anno precedente, mentre i versamenti con scadenza successiva devono essere effettuati sulla base delle tariffe deliberate per l'anno di riferimento, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno;

Richiamata a tal riguardo:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 26/11/2020 con la quale è stato approvato il Piano economico finanziario per l'anno 2020;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 26/07/2020 con la quale si confermava per l'anno 2020 l'applicazione delle tariffe già approvate per l'anno 2019 (C.C. n. 4 del 05/03/2019);

Ritenuto, di definire le scadenze di versamento TARI per l'anno 2021 e per le sole utenze domestiche come segue:

1^ Rata in acconto – 40%	30.06.2021
2^ Rata in acconto – 40 %	30.08.2021
Versamento delle rate in acconto in un'unica soluzione	30.06.2021
Rata a saldo – 20%	03.12.2021

Preso atto dei pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge.

DELIBERA

- 1) di richiamare la premessa quale parte integrale e sostanziale della presente;

- 2) di procedere all'emissione, per le utenze domestiche, di un acconto TARI pari all'80% del presunto ruolo 2021 calcolato utilizzando le tariffe 2020;
- 3) di definire, per le motivazioni indicate in narrativa, le seguenti scadenze di versamento TARI:

1^ Rata in acconto – 40%	30.06.2021
2^ Rata in acconto – 40 %	30.08.2021
Versamento delle rate in acconto in un'unica soluzione	30.06.2021
Rata a saldo – 20%	03.12.2021

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, a votazione unanime.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Dott. VIGO Lorenzo)

Il Segretario Comunale
(Dr.Roberto Bariani)

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate



Comune di Casteggio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 78 DEL 29/04/2021

OGGETTO: *DETERMINAZIONE ACCONTO E SCADENZE TASSA RIFIUTI PER LE UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2021.*

Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO 2- GESTIONE RISORSE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, formula il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Casteggio li 03 maggio 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2-
GESTIONE RISORSE
DE FILIPPI CRISTINA



Comune di Casteggio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 78 DEL 29/04/2021

OGGETTO: *DETERMINAZIONE ACCONTO E SCADENZE TASSA RIFIUTI PER LE UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2021.*

Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO 2- GESTIONE RISORSE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, formula il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Casteggio li 03 maggio 2021

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO 2- GESTIONE RISORSE
DE FILIPPI CRISTINA**

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate